

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2005

che abroga la decisione 2004/614/CE recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2005) 4396]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/799/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana ⁽³⁾ è stata adottata in risposta all'insorgere di focolai di influenza aviaria nei ratiti in Sudafrica.
- (2) La Repubblica sudafricana si è ora dichiarata libera da influenza aviaria e ha inviato alla Commissione una relazione definitiva sulla situazione zoonosanitaria con la richiesta di modificare la decisione 2004/614/CE di conseguenza.
- (3) Le informazioni contenute nella relazione definitiva mostrano chiaramente che il focolaio nella Repubblica sudafricana è stato contenuto e la malattia non è più pre-

sente nel paese. Le misure di protezione verso la Repubblica sudafricana non sono dunque più necessarie.

(4) La decisione 2004/614/CE va dunque abrogata.

(5) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/614/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni, rendendole conformi alla presente decisione, e danno loro immediata e adeguata pubblicità, di ciò informando senza indugio la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/469/CE (GU L 165 del 25.6.2005, pag. 31).